



COMUNE DI CASTELCOVATI

Via Chiari, 60

25030 CASTELCOVATI (BS)

UFFICIO TECNICO

Telefono: 030.7080319 int. 5

Fax: 030.7080304

e-mail: tecnico@comune.castelvati.bs.it

Castelvati, 17/05/2017 prot. n. 5327

n. ordinanza 23

ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA INFESTAZIONE DA ZANZARA TIGRE PER L'ANNO 2017

(Art. 50 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SINDACO

Premesso:

- che si rende necessario attuare una serie di interventi, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, che tendano alla riduzione della presenza di zanzare nell'ambiente urbano;
- che l'ATS di Brescia ha emesso una nota, dalla quale si evince la necessità di rafforzare le misure preventive e la sorveglianza sulle zanzare, e le azioni di sorveglianza epidemiologica delle Arbovirosi nell'uomo, in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 0017200 del 16/06/2016 DGPRES avente per oggetto "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.), con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika – 2016";
- che l'Amministrazione Comunale anche quest'anno è impegnata nelle opere di bonifica degli spazi pubblici, tramite ditta specializzata, consistenti in:
 1. Monitoraggio: verranno effettuati dei posizionamenti di ovitrappola per il monitoraggio e la cattura delle zanzare e simulidi, per poter stilare con esattezza quali tipi di zanzare, simulidi e chironidi sono presenti sul territorio;
 2. Trattamenti alle tombinature e caditoie stradali: il trattamento verrà eseguito irrorando all'interno delle tombinature e caditoie stradali, larvicida I.G.R. (Insect Ground Regulation – Inibitore di crescita) "Proxilar" ed insetticida "Acqua K. Othrine", entrambe in micro soluzione acquosa, interventi mensili nel periodo da giugno a settembre;
 3. Interventi adulticidi: interventi di disinfezione contro adulti di zanzare, simulidi e chironidi, con uso di insetticidi adulticidi abbattenti, che verranno eseguiti di notte con l'utilizzo di insetticida a bassissimo impatto ambientale "Acqua K-Othrine Bayer" distribuito con atomizzatori ULV (ultra basso volume), montati su pick-up, previa affissione di cartelli informativi per la popolazione, interventi mensili nel periodo da giugno a settembre;
- che è necessario ai fini del controllo di tale infestazione conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati del territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione eseguirà le opere di bonifica in quelli pubblici sopradetti;

Considerato che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante, ma può depositarle anche in contenitori dove percepisce che c'è stata acqua e che ci sarà di nuovo acqua, e che le uova, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve di zanzara in ambienti, quali focolai attivi o potenziali:

caditoie e **tombini**, pozzetti pluviali, grigliati, anche quelli apparentemente asciutti, bocche di lupo, campane per la raccolta del vetro, grondaie otturate, contenitori per l'irrigazione, annaffiatoi, vasi di coccio vuoti, **sottovasi**, bacinelle, ciotole per animali, **pneumatici/copertoni**, barattoli, cavità di alberi, lattine, bottiglie, bicchieri, secchi, bidoni, vasche, teli di plastica nei quali si formano concavità in grado di contenere acqua, piante in idrocoltura, materiali per l'edilizia, i giochi dei bambini lasciati all'aperto, anfore e rocce ornamentali e **tutto ciò che può riempirsi d'acqua**.

I sottovasi meritano una menzione particolare; questi, infatti, vengono usati ovunque e, data la loro specifica funzione, si trovano ad essere pieni d'acqua dopo ogni operazione di annaffiatura dei vasi, cosa che avviene di solito ogni giorno.

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per tutela della salute e dell'ambiente;

Visti:

- il Regolamento locale d'igiene;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n. 1265;
- la Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 50 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

1. a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali di:

- evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti larvicidi da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento;
- pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- introdurre nei piccoli contenitori dell'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame privati dal rivestimento plastico in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua e sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

3. a tutti i conduttori di orti:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua a loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso per evitare accumuli difficilmente

gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- provvedere alla disinfestazione quindicinale dall'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni a ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

6. ai responsabili dei cantieri di:

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbano essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presente in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

7. alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di:

- curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi appositi;

8. **all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003.

La responsabilità per le inadempienze verranno fatte ricadere su coloro i quali risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale il controllo del rispetto del contenuto del presente atto. La vigilanza è esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

DISPONE

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- l'invio di copia della presente ordinanza alla ATS Brescia – Equipe Territoriale Igiene Franciacorta – IgieneFranciacorta@ats-brescia.it

Il Sindaco
(Dott.ssa Camilla Gritti)



